



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 02.05.1997
COM(97) 185 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio che istituisce un
dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri
(fibre artificiali in fiocco) originari di Taiwan, dell'Indonesia, dell'India, della
Repubblica popolare cinese e della Turchia**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Con il regolamento (CEE) n. 830/92 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri originari, tra l'altro, della Turchia e dell'Indonesia. Il suddetto regolamento ha istituito un dazio residuo del 10,1% per gli esportatori turchi e dell'11,9% per gli esportatori indonesiani che non avevano collaborato o non erano noti al tempo dell'inchiesta iniziale.
2. A norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (regolamento antidumping di base), ogni nuovo esportatore ha la facoltà di chiedere che venga individualmente determinato il relativo margine di dumping. Una richiesta in tal senso è stata fatta alla Commissione dal produttore turco Kipas A.S. (in appresso "Kipas") e dal produttore indonesiano P.T. World Yamatex Spinning Mills (in appresso "Yamatex"), che hanno entrambi sostenuto di essere società costituite dopo il periodo dell'inchiesta iniziale.
3. Ritenendo gli elementi di prova documentali forniti dalla Kipas e dalla Yamatex sufficienti, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo antidumping e aver offerto all'industria comunitaria l'opportunità di presentare osservazioni, con i regolamenti (CE) n. 1284/96 e n. 2237/96 ha avviato due riesami relativi ai "nuovi esportatori", ha abrogato i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CEE) n. 830/92 per le importazioni del prodotto in questione fabbricato e esportato dalla Kipas e dalla Yamatex e ha chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, di prendere le opportune disposizioni per registrare tali importazioni. I riesami riguardavano esclusivamente il dumping, non essendo pervenute richieste di riesame delle risultanze sul pregiudizio.
4. Dalle inchieste effettuate è emerso che non sussistevano pratiche di dumping. Si propone pertanto al Consiglio di adottare l'accluso progetto di regolamento che adatta in base a tale risultanza le misure in vigore per i due esportatori in questione.

REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO

del ... 1997

recante modifica del regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari di Taiwan, dell'Indonesia, dell'India, della Repubblica popolare cinese e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2331/96 del Consiglio², in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 830/92³ il Consiglio ha istituito, tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 10,1% sulle importazioni di filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto, contenenti almeno 85%, in peso, di fibre in fiocco di poliesteri, non condizionati per la vendita al minuto, e di altri filati di fibre in fiocco di poliesteri, misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco o con cotone, non condizionati per la vendita al minuto, comunemente designati come alcuni tipi di filati di poliesteri (in appresso "prodotto in questione" o "filati"), attualmente classificabili ai codici NC 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10,

¹ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

² GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

³ GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 1.

5509 22 90, 5509 51 00 e 5509 53 00, originari della *Turchia*, fatta eccezione per le importazioni da due esportatori turchi specificamente citati soggette ad un'aliquota inferiore, e un dazio dell'11,9% sulle importazioni del prodotto in questione originario dell'*Indonesia*, fatta eccezione per le importazioni da un esportatore indonesiano specificamente citato alle quali il dazio non si applica.

- (2) Con il regolamento (CE) n. 1168/95⁴ il Consiglio ha modificato il regolamento sopracitato escludendo dall'applicazione del dazio antidumping altri sette esportatori indonesiani.

B. FASE ATTUALE DEL PROCEDIMENTO

- (3) Nell'ottobre 1995, la Commissione ha ricevuto dal produttore turco Kipas A.S. (in appresso "Kipas" o la "società") una domanda di riesame delle misure in vigore, vale a dire la richiesta di avviare un riesame relativo ai "nuovi esportatori" del regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso il "regolamento di base"). La Kipas ha sostenuto di non essere collegata a nessuno degli esportatori e dei produttori turchi soggetti alle misure antidumping in vigore per il prodotto in questione. Ha affermato inoltre di non aver esportato tale prodotto durante il periodo dell'inchiesta su cui sono state basate le misure in vigore per quanto riguarda la determinazione del dumping, ossia il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 (in appresso "periodo dell'inchiesta iniziale"). Infine, ha sostenuto di aver effettivamente esportato il prodotto in questione verso la Comunità e di aver assunto obbligazioni contrattuali irrevocabili di esportare quantitativi significativi di filati verso la Comunità.
- (4) Nel giugno 1996, un produttore indonesiano, P.T. World Yamatex Spinning Mills, Indonesia (in appresso "Yamatex" o la "società") ha chiesto l'avvio di un riesame relativo ai "nuovi esportatori" del regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio, sostenendo di non essere collegato a nessuno degli esportatori e dei produttori indonesiani soggetti alle misure antidumping in vigore per il prodotto

⁴ GU n. L 118 del 25. 5. 1995, pag. 1.

in questione, di non aver esportato tale prodotto durante il periodo dell'inchiesta iniziale e di aver assunto obbligazioni contrattuali irrevocabili di esportare quantitativi significativi di filati verso la Comunità.

(5) La Commissione, dopo aver verificato gli elementi di prova forniti dalle società Kipas e Yamatex, risultati in entrambi i casi sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base, sentito il comitato consultivo e offerta all'industria comunitaria interessata l'opportunità di presentare osservazioni, ha avviato due riesami separati del regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio, per la Kipas⁵ e per la Yamatex⁶, e ha iniziato le relative inchieste.

(6) Con i regolamenti relativi all'avvio dei due riesami la Commissione ha anche abrogato i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione fabbricato ed esportato dalla Kipas e dalla Yamatex e ha chiesto alle autorità doganali, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, di prendere le opportune disposizioni per registrare tali importazioni.

Poiché entrambi i riesami relativi ai nuovi esportatori si riferiscono al regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio, è stato deciso di trattarli congiuntamente.

(7) Il prodotto in questione nei presenti riesami è il prodotto in esame nell'ambito del regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio.

(8) La Commissione ha debitamente informato sia la Kipas che la Yamatex, nonché i rappresentanti dei rispettivi paesi d'esportazione. Inoltre ha offerto alle altre parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione. Nessuna richiesta in tal senso è stata tuttavia ricevuta dalla Commissione.

⁵ Regolamento (CE) n. 1284/96 della Commissione, del 3 luglio 1996, GU n. L 165 del 4. 7. 1996, pag. 19.

⁶ Regolamento (CE) n. 2237/96 della Commissione, del 22 novembre 1996, GU n. L 299 del 23. 11. 1996, pag. 14.

- (9) La Commissione ha inviato alle due società un questionario, che entrambe hanno compilato in modo accurato e tempestivo. Ha inoltre chiesto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini delle inchieste e ha svolto una visita di verifica presso la sede della Kipas in Turchia.
- (10) L'inchiesta sul dumping ha riguardato i seguenti periodi:
- nel riesame svolto per la Kipas, Turchia:
dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;
 - nel riesame svolto per la Yamatex, Indonesia:
dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996.
- (11) Nelle presenti inchieste è stato seguito lo stesso metodo applicato nell'inchiesta iniziale nella misura in cui le circostanze non erano mutate.

C. AMBITO DEI RIESAMI

- (12) Per nessuna delle due inchieste è stato chiesto il riesame delle conclusioni relative al pregiudizio. Le inchieste pertanto hanno per oggetto unicamente il dumping.

D. RISULTATI DELLE INCHIESTE

1. Qualifica di nuovi esportatori

Kipas

- (13) L'inchiesta ha confermato che l'esportatore turco non aveva esportato il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta iniziale. La produzione di filati da parte della Kipas e le sue esportazioni verso la Comunità sono infatti cominciate soltanto durante la seconda metà del 1994.

Durante l'inchiesta è stato inoltre accertato che la società non era collegata, né direttamente né indirettamente, a nessuno degli esportatori turchi soggetti alle misure antidumping in vigore per il prodotto in questione.

È confermato quindi che la Kipas deve essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base e occorre di conseguenza determinarne individualmente il margine di dumping.

Yamatex

- (14) Gli elementi di prova forniti dall'esportatore indonesiano hanno confermato che durante il periodo dell'inchiesta iniziale la società non ha effettuato esportazioni del prodotto in questione, la produzione del quale è iniziata nel 1994. Secondo la documentazione presentata, le attività di esportazione del prodotto in questione sotto forma di obbligazioni contrattuali irrevocabili della Yamatex nei confronti di acquirenti comunitari sono iniziate soltanto durante il periodo della presente inchiesta (maggio 1996).

Inoltre la società ha fornito prove documentali sufficienti del fatto che non era collegata, né direttamente né indirettamente, a nessuno degli esportatori indonesiani soggetti alle misure antidumping in vigore per il prodotto in questione.

È confermato quindi che anche la Yamatex deve essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base e occorre di conseguenza determinarne individualmente il margine di dumping.

2. Dumping

A. Valore normale

Kipas

- (15) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base è stato esaminato se il volume delle vendite del prodotto simile effettuate dalla Kipas sul mercato interno raggiungeva complessivamente almeno il 5% del volume delle esportazioni totali del prodotto in questione effettuate dalla società verso la Comunità. Da tale esame è emerso che le vendite complessive del prodotto simile sul mercato interno superavano in misura considerevole la suddetta soglia del 5%.

La Commissione ha poi esaminato, per ciascun tipo di filati venduto sul mercato interno e risultato identico o direttamente comparabile ai tipi venduti per l'esportazione verso la Comunità, se le vendite interne dei singoli tipi erano state effettuate in quantità sufficienti.

Le vendite interne di ciascun tipo sono state ritenute effettuate in quantità sufficienti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base in quanto il volume di ciascun tipo di filati venduto in Turchia durante il periodo dell'inchiesta è risultato pari o superiore al 5% del quantitativo del tipo di filati comparabile venduto per l'esportazione verso la Comunità.

La Commissione ha successivamente esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo del prodotto in questione esportato verso la Comunità sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

Per determinare se le vendite sul mercato interno siano state o meno effettuate nel corso di normali operazioni commerciali è stato applicato l'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. Poiché, per tipo di prodotto, la media ponderata dei prezzi di vendita era pari o superiore alla media ponderata dei costi unitari e il volume delle vendite effettuate a prezzi inferiori ai costi unitari rappresentava meno del 20% delle vendite sul mercato interno, tutte le vendite sul mercato interno sono state ritenute effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, il valore normale è stato pertanto basato sulla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno dei corrispondenti tipi di prodotti esportati verso la Comunità.

Yamatex

- (16) Nel determinare il valore normale per l'esportatore indonesiano, è stato applicato lo stesso metodo esposto al punto (15).

È stato accertato che tipi del prodotto in questione comparabili a quelli esportati verso la Comunità durante il periodo dell'inchiesta sono stati venduti sul mercato interno e che tali vendite sono state effettuate in quantitativi sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, il valore normale è stato pertanto basato sulla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno dei corrispondenti tipi di prodotti esportati verso la Comunità.

B. *Prezzi all'esportazione*

- (17) Per entrambe le società, Kipas e Yamatex, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in questione venduto per l'esportazione verso la Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

C. *Confronto*

Kipas

- (18) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto è stata confrontata, allo stadio franco fabbrica, con la media ponderata dei prezzi all'esportazione allo stesso stadio commerciale.

Ai fini di un equo confronto, sono stati effettuati adeguamenti per tenere debitamente conto delle differenze rilevate e risultate tali da influire sulla comparabilità dei prezzi. Gli adeguamenti effettuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base riguardano commissioni, trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori, credito, sconti e riduzioni.

Yamatex

- (19) Il metodo descritto al punto (18) è stato applicato anche per la Yamatex.

D. *Margine di dumping*

- (20) Dal confronto di cui sopra è emerso che le esportazioni verso la Comunità del prodotto in questione effettuate dalla Kipas e dalla Yamatex durante il periodo dell'inchiesta non erano oggetto di dumping.

E. MODIFICA DELLE MISURE SOGGETTE A RIESAME

- (21) Poiché dall'inchiesta risulta che non sussistevano pratiche di dumping, si conclude che non sono applicabili misure antidumping alle importazioni nella Comunità del prodotto in questione fabbricato ed esportato dalla Kipas e dalla Yamatex. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio.

F. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE

- (22) Le due società Kipas e Yamatex sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali si intendeva proporre la modifica del regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio ed è stata loro offerta l'opportunità di comunicare eventuali osservazioni. Nessuna delle due ha presentato osservazioni.
- (23) I riesami effettuati non hanno ripercussioni sulla data di fine validità del regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio è modificato nel modo seguente: alla fine del testo è aggiunto quanto segue:

“, P.T. World Yamatex Spinning Mills, Indonesia (codice addizionale Taric **8595**), nonché Kipas A.S., Turchia (codice addizionale Taric **8011**)”.

Articolo 2

Si chiede alle autorità doganali di sospendere la registrazione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CE) n. 1284/96 e n. 2237/96 della Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1997

Per il Consiglio

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(97) 185 def.

DOCUMENTI

IT

02 11

N. di catalogo : CB-CO-97-177-IT-C

ISBN 92-78-19049-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo